

LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 20-11-1995 REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo ed aspirante guida alpina

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 46 del 15 novembre 1995 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 DEL 20 novembre 1995

Indice:

Articoli della Legge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 28
del 1996 Articolo 2

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga la seguente legge:*

CAPO I DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

ARTICOLO 17

(Specializzazioni)

1. Le guide alpine - maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina e superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:
 - a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;
 - b) **speleologia**;
 - c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.